

La domanda riconvenzionale c.d. inedita in mediazione, un'ipotesi di obbligatorietà
Tribunale Firenze, decreto 14.02.2012 

| [AltaMediazione.it](#) | [Giurisprudenza](#)

La domanda riconvenzionale c.d. inedita, cioè non inserita prima in sede mediativa (ad esempio, nella procedura di mediazione iniziata per la domanda principale), deve reputarsi soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione tenuto conto delle finalità compositive della procedura mediativa, in quanto la mediazione deve, per sua natura, riguardare il rapporto nella sua interezza, affinché nella sede mediativa, sia pure formalmente attivata con riferimento alla domanda riconvenzionale, sia possibile risolvere il conflitto contemperando gli interessi di entrambe le parti (nel caso di specie la domanda principale non rientra, razione temporis, nelle previsioni dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, mentre ne è assoggetta la domanda riconvenzionale; il Giudice ha escluso la possibilità di disporre la separazione delle domande, dal momento che non avrebbe senso portare in mediazione la lite con riferimento alla domanda riconvenzionale, mentre la stessa controversia, oggetto delle pretese della parte attrice, viene decisa in via autoritativa).

([AltaMediazione.it](#) - 8 marzo 2012)

| [obbligatorietà](#) | [domanda riconvenzionale](#) | [inedita](#) | [applicabilità](#) | [sussistenza](#) |

N. R.G. 3999/2011

Tribunale di Firenze

Sezione Seconda Civile

DECRETO DI DIFFERIMENTO UDIENZA

Il Giudice LUCIANA BREGGIA,

nella causa pendente

tra

*** (C.F. ***), con il patrocinio dell'avv. VIGNOLI ELENA, elettivamente domiciliato in VIA
DUCA D'AOSTA 10 50129 FIRENZE presso il suo studio,

ATTORI

e

*** (C.F.), *** IN PROPRIO E
QUALE GENITORE DI *** E *** (C.F.), con l'avv. Rodolfo Foti,

CONVENUTI

Il giudice Luciana Breggia;

vista la domanda riconvenzionale tempestivamente proposta da parte convenuta;

Rilevato che la domanda principale non rientra, *ratione temporis*, nelle previsioni dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, mentre la domanda riconvenzionale è stata proposta il 13.2.2012, quando il primo comma dell'art. 5 menzionato, era entrato in vigore (per la materia che interessa, cioè per le locazioni);

che pertanto, non essendo stata posta in mediazione la lite di cui alla domanda principale, viene in considerazione la domanda riconvenzionale del convenuto, che deve reputarsi soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione alla luce della formulazione dell'art. 5 cit. ⁽¹⁾, in base all'interpretazione teleologica e sistematica della normativa in materia;

che da tale normativa - v. da ultimo il comma 6 bis dell'art. 5 menzionato ⁽²⁾ - e dalla Direttiva europea in tema di mediazione (2008/52/CE), emerge un favor per tale forma di soluzione dei conflitti, sia pure senza dimenticare l'esigenza di un corretto equilibrio tra mediazione e giurisdizione ⁽³⁾;

che al riguardo è pertinente anche il richiamo alla 'magna charta of judges', approvata, il 17 novembre del 2010, dal Consiglio consultivo dei giudici europei in seno al consiglio d'Europa che prevede, al punto 15, l'impegno a promuovere i metodi alternativi di composizione delle controversie;

che nello stesso tempo il Comitato dei Ministri degli Stati europei ha approvato la Raccomandazione sui giudici (Recommandation- CM/Rec (2010)12 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les juges: indépendance, efficacité et responsabilités ⁽⁴⁾), che, all'art. 39 - Modes alternatifs de règlement des litiges - prevede: Le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges devrait être encouragé;

che non può disporsi nemmeno la separazione delle domande, dal momento che non avrebbe significato, tenuto conto delle finalità compositive della procedura mediativa, portare in mediazione la lite con riferimento alla domanda riconvenzionale, mentre la stessa controversia, oggetto delle pretese della parte attrice, viene decisa in via autoritativa: la mediazione deve, per sua natura, riguardare il rapporto nella sua interezza, affinché nella sede mediativa, sia pure formalmente attivata con riferimento alla domanda riconvenzionale, sia possibile risolvere il conflitto contemperando gli interessi di entrambe le parti;

che la conclusione accolta in questo provvedimento, non è condivisa da chi ha inteso sottolineare, tra l'altro, i profili problematici che si porrebbero rispetto al principio di ragionevole durata del processo qualora si ritenesse che la domanda riconvenzionale sia sottoposta alla condizione obbligatoria di procedibilità di cui all'art. 5 cit. (trib. Palermo, sez. distaccata di Bagheria, 11 luglio 2011);

che tuttavia deve essere considerato non solo il principio di ragionevole durata del processo, ma anche il principio di ragionevole durata della risoluzione della lite, desumibile dalla direttiva europea prima citata (senza dimenticare che, in caso di esito positivo della mediazione, la lite giudiziaria non avrebbe più svolgimento in nessuno dei gradi astrattamente ipotizzabili);

che dunque la domanda riconvenzionale c.d. inedita, cioè non inserita prima in sede mediativa (ad esempio, nella procedura di mediazione iniziata per la domanda principale), deve reputarsi soggetta al tentativo obbligatorio di conciliazione;

che occorre dunque non solo differire l'udienza ex art. 418 cpc in relazione alla domanda riconvenzionale, ma anche assegnare termine ex art. 5 per la domanda di mediazione relativa alla medesima riconvenzionale, rinviando la causa ad epoca successiva al periodo previsto dall'art. 6 del d.lgs. n. 28/10 per il procedimento di mediazione;

P.Q.M.

1. dà termine alla parte convenuta sino a 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare la domanda di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28/10 in relazione alla domanda riconvenzionale;

2. differisce la prima udienza ex art. 418 cpc al 17.10.2012, ore 11,30.

Si comunichi.

Firenze, 14.2.2012

Il Giudice

LUCIANA BREGGIA

(1) Art. 5, comma 1, d.lgs. 28/10 : "Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia" rientrando nella mediazione obbligatoria "è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale".

(2) Introdotto dall'art. 12 del D.L. n. 212/2012: la norma pone a carico dei capi degli uffici giudiziari l'onere di vigilare sull'applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo e di adottare ogni iniziativa necessaria a favorire l'espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell'ambito dell'attività di pianificazione introdotta dall'articolo 37, I comma, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; stabilisce altresì un obbligo di informazione periodica sugli esiti di tale attività nei confronti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia.

(3) Art. 1: "Obiettivo e ambito di applicazione - 1. La presente direttiva ha l'obiettivo di facilitare l'accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un'equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario...". Si veda anche la Risoluzione del Parlamento europeo del 13.9.2011 sull'attuazione della direttiva nei paesi membri, che contiene riferimenti espressi all'intervento normativo italiano, in termini sostanzialmente positivi.

(4) La Raccomandazione ha aggiornato la storica "Recommandation Rec (94) 12 du Comité des Ministres sur l'indépendance, l'efficacité et le rôle des juges.